Istituto di Istruzione Superiore
"VANVITELLI STRACCA ANGELINI"
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel.071 4190711 - Fax 0714190712
C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L – https://istvas.edu.it
email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it -scuola@istvas.edu.it
Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400l
INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda

Allegato 3

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO BAR E DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n 29 del 28/10/2026

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n 385 del 4/11//2026

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo del servizio bar interno dell'Istituto di Istruzione Superiore "Vanvitelli Stracca Angelini" di Ancona (di seguito "Istituto") e degli spazi a esso annessi. Il servizio bar è gestito dall'operatore economico affidatario (di seguito "Gestore") secondo il relativo contratto.
2. Il Regolamento disciplina il comportamento degli utenti e richiama gli obblighi del Gestore che incidono sull'organizzazione scolastica, ferme restando le previsioni del contratto e del capitolato, che prevalgono per quanto riguarda il rapporto con il Gestore.
3. Il Regolamento persegue un servizio ordinato e compatibile con lo svolgimento delle lezioni e con la vigilanza sugli studenti, nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e dei principi di educazione alimentare e di sostenibilità.
4. Il servizio di distributori automatici di alimenti e bevande è affidato a un operatore economico distinto dal Gestore (di seguito "Gestore dei distributori") ed è disciplinato dall'art. 12.

Art. 2 – Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto, in particolare, delle seguenti disposizioni:
   a) Regolamento (CE) n. 178/2002 e Regolamento (CE) n. 852/2004, in materia di sicurezza e igiene degli alimenti;
   b) Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, con particolare riferimento alle sostanze che provocano allergie o intolleranze;
   c) L. 11 novembre 1975, n. 584, art. 51 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 e art. 4 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, in materia di divieto di fumo, anche di sigarette elettroniche, nei locali e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche;
   d) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento all'art. 26 (rischi da interferenze);
   e) D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, "Statuto delle studentesse e degli studenti", e ss.mm.ii.;
   f) D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

g) contratti e capitolati del servizio bar e del servizio di distributori automatici; Regolamento d'Istituto, Regolamento di disciplina, Piano di emergenza e disposizioni sulla vigilanza vigenti.

Art. 3 – Soggetti

1. Il Dirigente Scolastico, avvalendosi del DSGA e dell'Ufficio Tecnico, verifica il rispetto degli obblighi del Gestore e del Gestore dei distributori, stabilisce d'intesa con il Gestore gli orari del servizio, approva il listino ove previsto dal contratto e riceve le segnalazioni e i reclami.
2. Il Gestore e il Gestore dei distributori erogano i rispettivi servizi con proprio personale, nel rispetto dei relativi contratti, del presente Regolamento e della normativa vigente. Ciascuno risponde solo del proprio servizio: il Gestore non risponde dei distributori automatici, né il Gestore dei distributori del servizio bar.
3. I docenti e i collaboratori scolastici vigilano sugli studenti secondo le disposizioni sulla vigilanza, anche nell'area del bar.
4. Gli studenti, il personale e gli altri utenti osservano il presente Regolamento. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto possono formulare al Dirigente Scolastico proposte sull'offerta e sull'organizzazione del servizio.

TITOLO II – ACCESSO E COMPORTAMENTO

Art. 4 – Orari e accesso

1. L'orario di apertura del bar è fissato alle ore 7.45
2. Gli studenti accedono al bar:
   a) prima dell'inizio delle lezioni;
   b) durante l'intervallo o gli intervalli;
   c) al termine delle lezioni e durante le pause delle attività pomeridiane.
3. **Durante le ore di lezione gli studenti non accedono al bar**, fatta eccezione per gli incaricati del ritiro delle ordinazioni di classe di cui all'art. 5 e per i casi di effettiva necessità, autorizzati dal docente in servizio.
4. Il personale docente e ATA accede al bar compatibilmente con gli obblighi di servizio, senza lasciare classi o postazioni prive di vigilanza o di presidio; i docenti impegnati nella vigilanza durante l'intervallo restano nella postazione assegnata.
5. Le persone esterne accedono al bar solo se regolarmente autorizzate a trattenersi nell'Istituto.

Art. 5 – Ordinazioni per le classi

1. Per ridurre attese e affollamento durante l'intervallo, ciascuna classe può prenotare le consumazioni tramite uno studente incaricato, entro le ore 9:30, utilizzando l'apposito modello elaborato in collaborazioe con il Gestore del bar.

2. Il ritiro è effettuato da non più di due studenti incaricati, con il permesso del docente in servizio, tra le ore 10:20-10:45.

   In caso di verifiche durante la terza ora, gli studenti possono effettuare il ritiro dalle 9.50 alle 10, previa informazione al gestore del bar e autorizzazione del docente in orario
3. La raccolta del denaro e il pagamento sono curati dagli studenti incaricati; i docenti non partecipano alla raccolta e non rispondono del denaro raccolto.

Art. 6 – Norme di comportamento degli utenti

1. Gli utenti del bar:
   a) rispettano la fila e il proprio turno, senza spinte né sorpassi; è riconosciuta la precedenza alle persone con disabilità;
   b) si trattengono per il tempo strettamente necessario e non sostano davanti a porte, scale, corridoi e uscite di emergenza;
   c) trattano con rispetto il personale del Gestore e gli altri utenti, usando un linguaggio corretto;
   d) pagano quanto acquistato e ritirano lo scontrino;
   e) consumano alimenti e bevande negli spazi del bar, nelle aree consentite o nei corridoi del piano della propria aula durante l'intervallo; non è consentito mangiare in aula, né nei laboratori, in biblioteca e in palestra;
   f) conferiscono i rifiuti nei contenitori della raccolta differenziata, lasciano puliti tavoli e piani d'appoggio e non abbandonano bicchieri, bottiglie e confezioni nei corridoi, sulle scale o nei cortili;
   g) non danneggiano arredi e attrezzature;
   h) al termine dell'intervallo rientrano puntualmente in aula: l'attesa al bar non giustifica il ritardo.
2. È incoraggiato l'uso di borracce e contenitori riutilizzabili.

Art. 7 – Divieti

1. Nel bar e negli spazi annessi è vietato:
   a) fumare, anche sigarette elettroniche, nei locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, come già prescritto dal Regolamento sul Divieto di fumo;
   b) vendere, somministrare e consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
   c) vendere prodotti del tabacco, sigarette elettroniche, prodotti da inalazione e relative ricariche;
   d) vendere lotterie istantanee o installare apparecchi da gioco con vincita in denaro;
   e) sostare nel bar durante le ore di lezione, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3;
   f) introdurre animali, fatti salvi i cani di assistenza.

TITOLO III – GESTORE, VIGILANZA E DISTRIBUTORI

Art. 8 – Obblighi del Gestore

1. Ferme restando le previsioni del contratto e del capitolato, il Gestore:
   a) osserva la normativa igienico-sanitaria e il proprio piano di autocontrollo (HACCP) e impiega personale formato come addetto alla manipolazione degli alimenti;
   b) dota il proprio personale di cartellino di riconoscimento;
   c) espone in modo visibile il listino dei prezzi e l'orario di apertura;
   d) fornisce le informazioni sulle sostanze che provocano allergie o intolleranze, anche per i prodotti non preimballati, ed espone un avviso che indichi come ottenerle;
   e) garantisce un'offerta coerente con i principi di educazione alimentare, che comprenda acqua, frutta fresca, prodotti a ridotto contenuto di zuccheri, grassi e sale e alimenti senza glutine confezionati;
   f) **non serve gli studenti durante le ore di lezione**, salvo i casi previsti dagli artt. 4 e 5;
   g) non pone in vendita i prodotti di cui all'art. 7;
   h) cura la pulizia del locale e delle aree di consumo e la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, privilegiando materiali riutilizzabili o compostabili;
   i) rispetta le misure del documento di valutazione dei rischi da interferenze, utilizza attrezzature conformi, non ingombra le vie di esodo, osserva il Piano di emergenza dell'Istituto e partecipa alle prove di evacuazione;
   j) segnala al Dirigente Scolastico i comportamenti scorretti degli utenti, i danni e le situazioni di pericolo.

Art. 9 – Vigilanza

1. Durante l'intervallo la vigilanza nell'area del bar è assicurata dai docenti le cui classi si trovano a sostare nell'area antistante l'atrio del plesso A.
2. Il personale del Gestore non ha compiti di vigilanza sugli studenti, ma segnala ai docenti o ai collaboratori scolastici i comportamenti scorretti e le situazioni di pericolo.
3. Lo studente trovato al bar durante le ore di lezione senza autorizzazione è invitato a rientrare in classe; la circostanza è comunicata al docente in servizio e annotata sul registro elettronico.

Art. 10 – Allergie, intolleranze ed emergenze

1. Gli studenti con allergie o intolleranze alimentari, o le loro famiglie, possono chiedere al Gestore le informazioni sulla composizione dei prodotti prima dell'acquisto.
2. In caso di malore o di reazione allergica si avvisano immediatamente il personale presente e gli addetti al primo soccorso e, se necessario, il Numero Unico di Emergenza 112, applicando le procedure dell'Istituto per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico.

Art. 11 – Segnalazioni e reclami

1. Segnalazioni e reclami sul servizio bar o sui distributori automatici sono indirizzati al Dirigente Scolastico tramite posta elettronica istituzionale; il Dirigente Scolastico ne informa il gestore interessato e adotta le iniziative previste dal relativo contratto.

Art. 12 – Distributori automatici

1. I distributori automatici sono gestiti dal Gestore dei distributori, distinto dal Gestore del bar, secondo il relativo contratto.
2. Gli studenti utilizzano i distributori automatici prima dell'inizio delle lezioni, durante l'intervallo e al termine delle lezioni; durante le ore di lezione l'utilizzo è consentito solo nei casi di effettiva necessità autorizzati dal docente.
3. È vietato forzare, scuotere o danneggiare i distributori. Malfunzionamenti, mancate erogazioni e richieste di rimborso sono rivolti al Gestore dei distributori tramite il recapito affisso sull'apparecchio; il Gestore del bar e il personale scolastico non effettuano rimborsi. Le situazioni di pericolo (perdite d'acqua, parti danneggiate) sono segnalate subito al collaboratore scolastico del piano.
4. Ferme restando le previsioni del contratto, il Gestore dei distributori:
   a) effettua rifornimento, pulizia e manutenzione, per quanto possibile, al di fuori degli intervalli e senza ingombrare le vie di esodo;
   b) osserva la normativa igienico-sanitaria e fornisce le informazioni sulle sostanze che provocano allergie o intolleranze;
   c) garantisce un'offerta coerente con i principi di educazione alimentare e non pone in vendita i prodotti di cui all'art. 7;
   d) espone su ciascun distributore i prezzi, le modalità di pagamento e il recapito per segnalazioni e rimborsi;
   e) rispetta le misure del documento di valutazione dei rischi da interferenze e utilizza apparecchiature conformi.
5. Agli utenti dei distributori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 6, 7 e 10.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Sanzioni

1. Le violazioni comportano: per gli studenti, l'applicazione del Regolamento di disciplina; per il personale, la responsabilità prevista dalle norme di legge e contrattuali; per il Gestore e per il Gestore dei distributori, l'applicazione delle penali e delle altre misure previste dai rispettivi contratti. Le violazioni del divieto di fumo sono sanzionate ai sensi della normativa vigente dai soggetti incaricati della vigilanza.

Art. 14 – Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo online e sul sito istituzionale, è affisso all'ingresso del bar ed è trasmesso al Gestore e al Gestore dei distributori, che ne prendono atto per iscritto.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo online ed è sottoposto a revisione in caso di modifiche normative, contrattuali od organizzative. Per quanto non previsto si rinvia ai contratti, alla normativa vigente e al Regolamento d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Angelo Frisoli
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)